Conto corrente con la posta **Anno 83° — Numero 185**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 7 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 3266

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 849.

Aumento del contributo delle Ferrovie dello Stato nella spesa per il materiale di propaganda dell'E.N.I.T. previsto dall'art. 2-*b*) della legge 24 febbraio 1931-IX, n. 141. Pag. 3269

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 850.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici . . . . Pag. 3269

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 851.

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali . . . . Pag. 3270

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 852.

Proroga dell'efficacia degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, recante provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano . . . . Pag. 3286

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX.

Rettifica del R. decreto 23 aprile 1942-XX, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite. Pag. 3286

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Revoca dalla nomina ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . Pag. 3286

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Autorizzazione al sig. Signetti Giuseppe a continuare in proprio l'esercizio di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 3287

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda » . . . . Pag. 3287

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore « Ferruccio ». Pag. 3287

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 27 luglio 1942-XX.

Militarizzazione del personale della Direzione superiore strade ed acque delle armate . . . . Pag. 3287

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 luglio 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino. Pag. 3288

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1942-XX.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede a Torino, ad esercitare in tutto il territorio del Regno l'assicurazione contro i danni dolosi arrecati ai vitigni . . . . Pag. 3288

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione contro gli infortuni « Anonima infortuni », con sede a Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie. Pag. 3289

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1942-XX

Esami nelle scuole dell'Ordine elementare, medio e superiore per gli alunni rimpatriati dall'A.O.I. . Pag. 3289

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 28 maggio 1942-XX, n. 633, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 3289

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . Pag. 3290

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco nel ruolo del Servizio antincendi (gruppo A) . . . . Pag. 3291
Concorso a cinque posti di ufficiale permanente di 6ª classe dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico transitorio dei Servizi antincendi (gruppo B) . . . . Pag. 3293
Ministero della guerra: Graduatoria del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare . . . . Pag. 3295
Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche. Pag. 3296

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 7 AGOSTO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione del 30 giugno 1942-XX.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 301.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

ALLA MEMORIA.

Capitano della Marina germanica *Harry Wilhelm*, da Uterlande presso Wesermunde. — Comandante di nave trasporto, dimostrava in numerose missioni di guerra in acque fortemente insidiate dal nemico, elevate doti di marinaio e di soldato. Nel corso di una breve violenta azione cadeva da prode sul ponte da cui aveva tante volte guidato la sua nave verso la meta di gloria. — Mediterraneo centrale, 1941-XIX.

Tenente del C.R.E.M. (s.n.) *Federico Savarese*, da Caggiano (Salerno). — Ufficiale addetto ai servizi elettrici a bordo di un incrociatore, durante una incursione aerea del nemico, stando al suo posto di combattimento in un locale coi macchinari in funzione, veniva investito con i suoi dipendenti dalla violenta fiammata di una bomba che provocava un incendio ed intenso fumo. Con mirabile sangue freddo e cosciente ardimento, dopo aver provveduto a far sgomberare dal locale il personale sottordine gravemente ustionato, benchè sollecitato ad allontanarsi si prodigava eroicamente, fino all'estremo sacrificio, nell'opera intesa a limitare i danni causati dall'esplosione. — Mediterraneo centrale, notte sul 10 settembre 1941-XIX.

Capo meccanico di 1ª classe *Roberto Poggi*, matr. 60469, da La Spezia. — Conduttore di macchina di cannoniera in servizio di scorta ad un convoglio, nel corso di un attacco a bassa quota di aerei nemici, coadiuvava con prontezza e perizia il comandante nella manovra intesa a svolgere una più efficace e intensa reazione di fuoco. Colpita gravemente l'unità e in procinto di affondare, nell'impossibilità di tornare nel locale macchine, in preda alle fiamme, si arrampicava con spontanea decisione sulla cassa a fumo, riuscendo a chiudere la condotta principale del vapore e ad arrestare il moto della nave a fin di rendere più sicure le operazioni di salvataggio del personale imbarcato. Nell'attuazione del suo generoso disegno cadeva mortalmente ferito e univa il suo destino a quello della nave, inabissandosi con esso nell'aureola del sacrificio. — Mediterraneo centrale, agosto 1941-XIX.

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 300.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

ALLA MEMORIA.

Sotto capo meccanico *Tullio Moschen*, matr. 45395, da Levico. — Imbarcato su incrociatore, nel corso di un attacco aereo veniva mortalmente colpito al suo posto di combattimento da schegge di bomba nemica. Ai compagni che gli davano assistenza e conforto rispondeva serenamente conscio della propria fine: « Chi per la Patria muor vissuto è assai ». Fino all'ultimo respiro, con lucidità di mente, manteneva virile ed eroico contegno offrendo sublime esempio di virtù militari. — Mediterraneo centrale, notte sul 10 settembre 1941-XIX.

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 297.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA.

Artigliere *Franco Scopelliti*, da Campo Calabro (Reggio Calabria). — Addetto all'armamento difensivo di un piroscafo requisito, durante un violentissimo attacco notturno di aerei nemici che colpivano ripetutamente la nave, manovrava con perizia e sereno coraggio la sua arma sviluppando una costante e prolungata azione di fuoco contro gli apparecchi attaccanti. Mentre al suo posto di combattimento teneva testa con elevato ardire ai reiterati attacchi avversari, veniva mortalmente ferito da una raffica di mitraglia e cadeva stretto alla sua arma in una suprema dedizione al dovere. — Mediterraneo, 29 agosto 1941-XIX.

Sottocapo cannoniere *Raffaele Di Maio*, mart. 91965, da Castellamare di Stabia (Napoli). — Imbarcato su cannoniera di scorta a un convoglio, durante un attacco aereo nemico a bassa quota, partecipava con ardimento e spirito combattivo, quale puntatore del pezzo poppiero alla vigorosa reazione contro gli aerei avversari. Colpita la nave in modo irreparabile e in procinto di affondare, proseguiva tenacemente l'azione di fuoco, finchè falciato da una raffica di mitraglia, si abbatteva esanime accanto al suo pezzo. — Mediterraneo centrale, agosto 1941-XIX.

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 299.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

A VIVENTI.

Capitano (ora maggiore) G.N. *Alberto Lenti*, da Mugarone (Alessandria). — Capo servizio G.N. di sommergibile oceanico, durante una missione di guerra in Atlantico, nel corso della quale venivano affondate 24.000 tonnellate di naviglio mercantile nemico, coadiuvava con elevata perizia tecnica e sereno ardimento il comandante, assicurando la perfetta efficienza dei servizi a lui affidati. Colpita l'unità da proiettili nemici, che causavano l'interruzione delle comunicazioni tra la camera di manovra e la plancia, affrontava la critica situazione con decisione ed audace spirito d'iniziativa, riuscendo ad effettuare l'immersione sotto il fuoco concentrato del tiro avversario e a sottrarre il sommergibile da ulteriore offesa. — Oceano Atlantico, 24 novembre-26 dicembre 1940-XIX. (In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa con determinazione del 25 aprile 1941 e pubblicata nell'allegato al F. O. del 25-26 maggio 1941-XIX).

Tenente colonnello G. N. *Giuseppe Biagi*, da Livorno. — Capo di un ufficio speciale lavori, organizzava e portava a compimento, con abnegazione ed elevata competenza le operazioni di ricupero di una unità affondata, superando con tenacia e spirito d'iniziativa ardue difficoltà di ordine tecnico e ambientale, nell'attuazione del suo compito s'immergeva ripetutamente con lo scafandro da palombaro, e per primo effettuava, con rischio della vita, una difficile manovra nello spazio ristrettissimo tra la chiglia dello scafo e la controcarena da applicare, suscitando col suo esempio l'emulazione dei palombari che sulle sue orme e con la sua guida ne continuavano l'opera. — Mediterraneo centrale, luglio-agosto 1941-XIX.

Capitano della Marina germanica *Carl Aden*, da Stickelhamperfehn in Ostfriesland. — Primo ufficiale di nave trasporto, dava prova in numerose missioni di guerra compiute in acque fortemente insidiate dal nemico, di elevate doti marinare e guerriere. Nel corso di una breve, violenta azione con indomito valore e con fede insuperabile guidava ancora la

sua nave sulla via del dovere e della gloria fino al compimento della missione affidatagli. — 10 settembre 1940-6 ottobre 1941-XIX.

Capitano di fregata *Giorgio Ghè*, da Genova. — Ufficiale superiore di brillantissime qualità, al comando di unità sottile del servizio di scorta a convogli e quale capo squadriglia, durante numerose e contrastate missioni in acque costantemente insidiate dal nemico, dava in ogni occasione prova di esemplare coraggio, di perizia marinaresca e di spirito di abnegazione. Col suo contegno risoluto, energico e fortemente animatore infondeva nei suoi dipendenti entusiasmi, ardimento e spirito di sacrificio. In ripetuti attacchi diurni e notturni di bombardieri a bassa quota e di aerei siluranti nemici dimostrava prontezza e ardimento nella difesa dei piroscafi scortati dalla nave al suo comando. Esempio costante di virtù militari e di devozione al dovere. — 10 settembre 1940-6 ottobre 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO.

A VIVENTI.

Tenente di vascello *Mario Giugovaz*, da Venezia. — Capo di una squadriglia di M.A.S. impegnava con l'unità al suo comando un ardito e violento duello con un aereo che lo aveva attaccato a bassa quota, riuscendo a disimpegnarsi e a colpire l'avversario. Con abile e decisa manovra, accorreva poi presso un piroscafo carico di esplosivi e di carburanti, in preda alle fiamme, per portare soccorso al personale. Dopo l'esplosione del piroscafo si prodigava con sereno coraggio ed elevatissimo senso di abnegazione, sotto una pioggia di materiali infiammati, nell'opera di soccorso dell'equipaggio di altra unità che era affondata per la violenza dell'esplosione — Mediterraneo centrale, 18 aprile 1941-XIX.

Tenente di vascello *Giovanni Viganò*, da Napoli. — Comandante di sezione M.A.S., in seguito alla segnalazione della presenza di un sommergibile nemico in acque attraverso le quali era previsto il passaggio di un convoglio, raggiungeva con prontezza alla testa della sua sezione, la zona insidiata e, identificata la posizione dell'unità avversaria, l'attaccava violentemente e ripetutamente con bombe di profondità. Con la sua azione tempestiva e decisa provocava gravissimi, sicuri danni al sommergibile, causandone la probabile perdita. — Mediterraneo centrale, 27 agosto 1941-XIX.

Tenente di vascello (ora capitano di corvetta) *Girolamo Acuilo*, da Palermo. — Comandante di sommergibile, fatto segno nel corso di una missione di guerra a ripetuti violenti attacchi a bassa quota da aerei nemici, apriva con energia e decisione un efficace tiro contraereo, danneggiando uno degli apparecchi attaccanti. Sottoposta successivamente la sua unità a prolungata e violenta caccia, manovrava con perizia e sereno ardimento e, malgrado le gravi avarie prodotte dal lancio di numerose bombe di profondità, riusciva a riportare alla base il sommergibile al suo comando. — Mediterraneo centrale, luglio 1940-XVIII.

Sottotenente di vascello *Silvano Leoni*, da Arezzo. — Direttore del tiro di C.T., mentre accorreva, durante una incursione aerea nemica, al suo posto di lotta, veniva gravemente ferito al viso da una scheggia di bomba. — Col volto sanguinante, sopportando con stoicismo il dolore, si preoccupava unicamente che fosse sviluppata e coordinata la reazione di fuoco contro gli aerei attaccanti. Al momento dello sbarco per il trasporto all'ospedale, sebbene estenuato per il dolore e la copiosa perdita di sangue, riuniva le sue energie per irrigidirsi nel saluto alla bandiera. — Mediterraneo centrale, 8 agosto 1941-XIX.

Sottotenente di vascello (ora tenente di vascello) *Alberto Bossio*, da Finale Ligure Borgo (Savona). — Ufficiale in 2ª di sommergibile in missione di guerra, coadiuvava con elevato spirito combattivo il comandante nell'efficace reazione di fuoco a ripetuti attacchi aerei a bassa quota, dirigendo il tiro che danneggiava un velivolo avversario. Durante una successiva incursione aerea, in temporanea assenza del comandante, effettuava con serenità e ardimento la manovra che sottraeva tempestivamente il sommergibile al tiro centrato del nemico. Cooperava, quindi, al disimpegno dell'unità dalla violenta caccia di unità di superficie avversaria. — Mediterraneo centrale, luglio 1940-XVIII.

Guardiamarina *Alberto Bencini*, da Lerici (La Spezia). — Comandante di M.A.S., in seguito alla segnalazione della presenza di sommergibile nemico in acque nelle quali era previsto il transito di un convoglio, si portava con prontezza nella zona insidiata, e, identificata la posizione dell'unità nemica, l'attaccava violentemente e ripetutamente con bombe di profondità. Riusciva con la sua azione offensiva ad arrecare gravissimi danni al sommergibile, determinandone la probabile perdita. — Mediterraneo centrale, 27 agosto 1941-XIX.

Capitano di lungo corso *Tommaso Maresca*, da Sorrento. — Comandante di nave mercantile, organizzava con slancio e competenza il trasferimento della sua unità da un porto neutrale, ottenendo in breve tempo la perfetta preparazione del personale e dei mezzi. Con decisa volontà e sereno ardimento effettuava la difficile navigazione, riuscendo ad eludere la rigorosa vigilanza del nemico ed a raggiungere incolume con la sua nave il prestabilito porto di nazione alleata. — (Oceano Pacifico, agosto 1941-XIX.

Brigadiere Regia guardia di finanza *Nicolò Rando*. — Comandante di una cannoniera della Regia guardia di finanza al servizio della marina in zona avanzata di operazioni, trovandosi in manovra presso un piroscafo colpito da aereo nemico e col carico in fiamme, provvedeva al ricupero di naufraghi, non desistendo dalla sua opera coraggiosa ed umanitaria neppure quando, per l'avvenuta esplosione del piroscafo, la cannoniera veniva investita da relitti incandescenti che ne determinavano l'affondamento. — Mediterraneo centrale, 18 agosto 1941-XIX.

Capitano di fregata *Luigi Martini*, da Milano. — Comandante militare di piroscafo requisito navigante in convoglio, fatto segno ad attacco di aerosiluranti nemici, reagiva decisamente all'offensiva avversaria con opportuna manovra e con l'immediato impiego delle armi di bordo. Colpita la nave da siluro, dirigeva con calma e tempestività il trasbordo del personale su altra unità e cooperava quindi con elevata perizia al rimorchio del piroscafo, che si compiva felicemente nonostante le avverse condizioni del mare. — Mediterraneo centrale, 3 settembre 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Carlo Fecia Di Cossato*, da Roma. — Comandante di sommergibile, effettuava con ardimento ed elevato spirito aggressivo una lunga missione di guerra in Atlantico, durante la quale silurava un piroscafo e affondava una grossa petroliera. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Ferdinando Calda*, da Bolzano. — Comandante di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, inseguiva tenacemente per più giorni un convoglio fortemente scortato, riuscendo, malgrado la vigilanza e la reazione avversaria, a mantenere il contatto e ad attrarre sulla rotta del convoglio unità subacquee alleate. Attaccato e mitragliato a bassa quota da un aereo nemico da bombardamento, reagiva efficacemente e ne sventava i reiterati tentativi di offesa. — Oceano Atlantico, agosto-settembre 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Antonio De Giacomo*, da Siena. — Comandante di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, avvistato un convoglio nemico fortemente scortato lo inseguiva lungamente con tenacia e ardimento. Fatto segno a violenta caccia, manovrava con decisione e tempestività, riuscendo a portare in salvo l'unità al suo comando, nonostante le gravi avarie sofferte. — Oceano Atlantico, settembre 1941-XIX.

Maggiore G.N. *Luigi Petrillo*, da Villa S. Giovanni (Reggio Calabria). — Capo servizio del G.N. di incrociatore, durante una incursione aerea del nemico, in seguito allo scoppio di una bomba, riportava, stando al suo posto di combattimento, una grave contusione alla testa con temporanea perdita della vista. Benchè invitato a raggiungere il posto di medicazione, insisteva per rimanere nella zona colpita ed esposta, mentre perdurava l'attacco, nell'intento di seguire le operazioni atte a far fronte ai danni causati dalla bomba. Soltanto allorchè, stremato di forze, si abbatteva esanime, poteva essere allontanato dal suo posto. — Mediterraneo centrale, notte sul 10 settembre 1941-XIX.

Capitano G. N. *Franco Firrao*, da Napoli;

Capitano G.N. (D.M.) *Emilio Chiappori*, da Buenos Ayres;

Sottotenente di vascello *Camillo D'Antonio*, da Cogno di Ossimo (Brescia);

Sottotenente di vascello *Claudio Celli*, da Venezia;

Aspirante guardiamarina, *Vasco Pini*, da Livorno;

Imbarcato su sommergibile, nel corso di una lunga missione di guerra in Atlantico durante la quale veniva affondata una petroliera di 8000 tonnellate di stazza e silurato un piroscafo, coadiuvava il comandante con serenità e spirito aggressivo contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Capitano G. N. *Aristide Russo*, da Napoli. — Capo servizio G. N. di sommergibile in una lunga missione di guerra in Atlantico coadiuvava con ardimento e perizia il comandante nell'attacco ad un convoglio nemico, contribuendo efficace-

mente all'affondamento di una petroliera di 8000 tonnellate di stazza e al siluramento di un piroscafo. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Sottotenente di vascello *Aldo Celotto*, da La Spezia. — Ufficiale A. in missione di guerra in Atlantico, durante successivi attacchi col cannone contro due unità mercantili nemiche, una delle quali armata, dirigeva con rapidità e decisione la precisa azione di fuoco ottenendo dopo breve tempo l'inutilizzazione quindi l'affondamento di entrambe le unità. — Oceano Atlantico, luglio-agosto 1941-XIX.

Sottotenente di vascello *Sergio Novi*, da La Maddalena. — Ufficiale di rotta di sommergibile, in due successive missioni di guerra in Atlantico, durante le quali venivano affondate 14.100 tonnellate di naviglio mercantile nemico e silurato un C.T., coadiuvava il comandante, dando costante prova di ardimento, perizia e prontezza di decisione e contribuendo efficacemente al buon esito delle azioni. — Oceano Atlantico, luglio-agosto 1941-XIX.

Tenente G. N. *Pietro Totis*, da Martignacco (Udine). — Imbarcato su sommergibile in missione di guerra in Atlantico e sul quale per la prima volta disimpegnava l'incarico di capo servizio G. N., coadiuvava efficacemente il comandante nelle azioni di attacco e affondamento di 14.000 tonnellate di naviglio, dando prova di slancio e ardimento e assicurando in ogni circostanza le migliori condizioni di efficienza dell'unità. — Oceano Atlantico, luglio-agosto 1941-XIX.

Nocchiere di 1ª classe *Alessandro Antonelli*, matr. 261, da Chatillon (Aosta). — Comandante di cannoniera di scorta a un convoglio, durante un attacco a bassa quota di aerei nemici, sebbene fisicamente menomato per infortunio accorsogli in una precedente navigazione, iniziava con prontezza e decisione una intensa reazione di fuoco e la proseguiva con estrema violenza anche quando l'unità gravemente colpita e in preda alle fiamme, era in procinto di affondare. Provvedeva con ogni cura alle operazioni di salvataggio dei dipendenti e lasciava la nave quasi sommersa solo dopo essersi accertato che nessun altro era rimasto a bordo: in mare continuava a prodigarsi nella ricerca dei naufraghi e dei feriti. — Mediterraneo centrale, agosto 1941-XIX.

Nocchiero di 1ª classe *Salvatore Mura*, matr. 59871, da S. Teresa di Gallura (Sassari). — Imbarcato su cannoniera di scorta a convoglio, durante un attacco a bassa quota di aerei nemici, coadiuvava con energia e ardimento il comandante della violenta reazione di fuoco, proseguiva implacabilmente anche quando l'unità gravemente colpita e in preda alle fiamme, era in procinto di affondare. Cooperava con slancio e abnegazione alle operazioni di salvataggio del personale e lasciava la nave, quasi sommersa, solo dopo essersi accertato che nessun altro era rimasto a bordo. — Mediterraneo centrale, agosto 1941-XIX.

Nocchiere di 2ª classe militarizzato *Pietro Borghini*, matricola 3655/mze, da Deiva (La Spezia). — Comandante di unità mercantile navigante in convoglio, durante un attacco a bassa quota di aerei nemici, schivata abilmente l'offesa, si portava con audace e decisa manovra in soccorso dell'unità di scorta, che, gravemente colpita di bombe, era in procinto di affondare Con profonda abnegazione e vivo senso del dovere, si prodigava infaticabilmente nell'opera di salvataggio del personale imbarcato, riuscendo a trarre in salvo tutti i superstiti. — Mediterraneo centrale 15 agosto 1941-XIX.

Capo elettricista di 2ª classe *Adriano Marchisio*, matr. 7839 da Nizza Monferrato;

Capo silurista di 3ª classe *Ettore Rogina*, matr. 27530, da Sampierdarena;

Capo meccanico di 3ª classe *Giuseppe Palmieri*, matr. 8788, da Fivizzano:

Sottufficiale capo carico di sommergibile durante una lunga missione di guerra in Atlantico, nel corso della quale veniva affondata una petroliera di 8000 tonnellate di stazza e silurato un piroscafo, assolveva i suoi compiti con capacità, alto senso del dovere e spirito combattivo, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Capo meccanico di 3ª classe *Bernardo Pesa*, matr. 6459, da Montemileto (Avellino). — Imbarcato su sommergibile attaccato a bassa quota, durante una missione di guerra in Atlantico, da aereo nemico da bombardamento, eseguiva con slancio e ardimento, incurante della violenta azione di mitragliamento dell'avversario, l'incarico affidatogli di recarsi in coperta per accertare i danni sofferti dall'unità. — Oceano Atlantico, agosto-settembre 1941-XIX.

Secondo capo radio telegrafista *Antonio Cinotti*, matricola 32052, da Gramaglione (Bologna). — Imbarcato su sommergibile in missione di guerra in Atlantico, durante un attacco con mitragliamento a bassa quota da parte di un aereo nemico da bombardamento, disimpegnava il suo compito di graduatore d'alzo del cannone con ardimento e perizia, cooperando efficacemente a frustrare i reiterati tentativi di offesa dell'avversario. — Oceano Atlantico, agosto-settembre 1941-XIX.

Secondo capo meccanico militarizzato *Mario Carabrici*, matr. 18271, da Livorno. — Imbarcato su nave ausiliaria di scorta a un convoglio, durante un attacco a bassa quota di aerei nemici che colpivano gravemente l'unità, coadiuvava con sereno coraggio il comandante nella intensa reazione di fuoco, che aveva per effetto l'abbattimento di tre apparecchi. Caduto il direttore di macchina, mentre la nave era in procinto di affondare, benchè gravemente ferito, accorreva spontaneamente attraverso l'osteriggio, nel locale macchine, già invaso dalle fiamme, allo scopo di arrestare il moto della nave e consentire il salvataggio dei superstiti. — Mediterraneo centrale, 15 agosto 1941-XIX.

Fuochista *Mario Marega*, matr. 47973, da Benevento. — Nel corso di una imprevista immersione del sommergibile sul quale era imbarcato, non esitava, con grande rischio della vita, a lanciarsi in torretta per chiudere dall'esterno il controportello che non era riuscito a chiudere nella camera di manovra. Esempio di elevato sentimento del dovere e di sereno ardimento. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Capitano di fregata *Edoardo Poggi*, da Firenze. — Quale comandante di incrociatore ausiliario eseguiva numerose missioni in zone particolarmente insidiate dal nemico assolvendo con serenità e precisione i compiti affidatigli. — Febbraio-settembre 1941-XIX.

Capitano di fregata *Vittorio Amedeo Prato*, da Pallanza (Novara). — Ufficiale superiore di brillanti qualità militari, al comando di unità sottile del servizio di scorta ai convogli, durante numerose e contrastate missioni in acque fortemente insidiate dal nemico, dava in ogni occasione prova di esemplare coraggio, di perizia marinaresca e di spirito di abnegazione. — 10 giugno 1940-10 ottobre 1941-XIX.

Capitano di fregata *Alfonso Galleani*, da Roma. — Comandante di cacciatorpediniere prendeva parte a numerose missioni di scorta convogli in zone di mare fortemente insidiate dal nemico. Nelle lunghe missioni compiute e nelle numerose critiche circostanze verificatesi, dimostrava sempre forte spirito di abnegazione, elevato senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo. — 16 maggio-27 ottobre 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Nicolò Nicolini*, da La Spezia. — Ha partecipato in qualità di ufficiale in 2ª a bordo di C. T., alla battaglia di Punta Stilo e, in qualità di comandante di torpediniera, a missioni in Albania, Grecia e Africa settentrionale. — Giugno 1940-marzo 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Nicolò Nicolini*, da La Spezia. — Ha partecipato in qualità di comandante di Regia torpediniera a missioni in Albania, Grecia occidentale ed Africa settentrionale. — Aprile-novembre 1941-XIX XX.

Capitano di corvetta *Carlo Didero*, da Torino. — Quale comandante di unità silurante ha preso parte a missioni di scorta per la Libia e per l'Albania prendendo parte all'affondamento di un sommergibile nemico eseguito da una nostra silurante. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

Capitano di corvetta *Carlo Didero*, da Torino. — Quale ufficiale in 2ª di C. T. ha partecipato a missioni di scorta per la Libia, per la Grecia e per l'Albania, prendendo parte alla battaglia di Punta Stilo e di Capo Teulada. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

Capitano di corvetta *Michele Morisani*, da Napoli. — Al comando di unità sottile in servizio di scorta ai convogli durante lungo periodo di dura e silenziosa attività in acque fortemente insidiate dal nemico, dava in ogni occasione prova di esemplare coraggio, perizia marinaresca e spirito di abnegazione. — 10 giugno-10 ottobre 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Carlantonio De Crossi Mazzorin*, da La Spezia. — Comandante di torpediniera prendeva parte a scorte di convogli nelle acque della Libia e dell'Albania. — 15 luglio 1940-31 maggio 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Federico Galliani*, da Russi (Ravenna). — Imbarcato al comando di un incrociatore ausiliario in servizio di scorta a convogli, durante un lungo periodo di dura e silenziosa attività in zone insidiate dal nemico dava costantemente prova esemplare di sereno ardimento, prontezza e abnegazione. — 19 agosto 1940-31 gennaio 1941-XIX.

Capitano di corvetta *Cesare Biffignandi*, da Bergamo. — Ha compiuto al comando di unità sottile, missioni di scorta

per l'Africa settentrionale da novembre 1940 all'aprile 1941. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

Tenente di vascello *Eugenio Henke*, da Genova. — Ufficiale in 2ª di cacciatorpediniere partecipava con la sua unità ad oltre 40 missioni di guerra. — 10 giugno 1940-10 ottobre 1941-XIX.

Tenente di vascello di complemento *Luigi Simonetti*, da Camogli (Genova). — Partecipava quale comandante militare di incrociatore ausiliario a numerose missioni di scorta convoglio in acque particolarmente insidiate dal nemico, prodigandosi con vigile attenzione per evitare i pericoli di una aggressione avversaria, dimostrando sereno coraggio ed elevatissime qualità professionali. — 15 agosto 1940-15 febbraio 1941-XIX.

Tenente di vascello di complemento *Luigi Simonetti*, da Camogli (Genova). — Partecipava quale comandante militare di incrociatore ausiliario a numerose missioni di scorta convoglio in acque particolarmente insidiate da nemico, prodigandosi con vigile attenzione per evitare i pericoli di una aggressione avversaria, dimostrando sereno coraggio ed elevatissime qualità professionali. — 15 febbraio 1941-30 settembre 1941-XIX.

Tenente di vascello di complemento *Guido Nicolini*, da Napoli. — Ha partecipato in qualità di ufficiale in 2ª di Regia torpediniera a missioni di scorta convogli per la Libia dal luglio al dicembre 1940. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

Tenente di vascello di complemento *Guido Nicolini*, da Napoli. — Ha partecipato in qualità di ufficiale in 2ª di Regia torpediniera a missioni di scorta convogli per la Libia dal dicembre 1940 al maggio 1941. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

Tenente di vascello *Enrico Berlucchi*, da Genova. — Ufficiale in 2ª di unità sottile, assegnata al servizio di scorta a convogli durante lungo periodo di dura e silenziosa attività in acque fortemente insidiate dal nemico ed in ripetute azioni di guerra dava splendida prova di possedere alte qualità di coraggio, prontezza di decisione, entusiasmo e abnegazione. — 10 giugno 1940-10 giugno 1941-XIX.

Capitano G. N. (D.M.) *Arnaldo Bugio*, da Ancona. — Ha partecipato a bordo di unità sottile a numerose missioni di guerra in zone particolarmente insidiate dal nemico, dando prova in ogni circostanza di elevato spirito combattivo, entusiasmo ed alto senso del dovere. — Mediterraneo centrale, marzo-giugno 1941-XIX.

Capitano G.N. *Cosimo Perrucci*, da Taranto. — Direttore di macchina imbarcato su unità sottile assegnata al servizio scorta convogli, durante lungo periodo di dura e silenziosa attività in acque fortemente insidiate dal nemico ed in ripetute azioni di guerra, dava brillantissima prova di unire all'abilità professionale alte doti di coraggio, prontezza d'iniziativa e spirito di abnegazione. — 10 giugno 1940-10 giugno 1941-XIX.

Capitano C. R. E. M. (S. N.) *Saverio Brugu*, da Selargius (Cagliari). — Ha partecipato in qualità di direttore di macchina di torpediniera a missioni di scorta a convogli per la Libia dal settembre 1940 al marzo 1941. — Determinazione del 24 dicembre 1941-XX.

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 298.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Tenente di vascello *Raffaele Gigante*, da Taranto. — Ufficiale in 2ª di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, coadiuvava con serenità e ardimento il comandante, cooperando al siluramento di un C.T. e nell'affondamento di un piroscafo. — Oceano Atlantico, luglio-agosto 1941-XIX.

Tenente di vascello *Franco Gazzana*, da Milano. — Ufficiale in 2ª di sommergibile, in una lunga ardita missione di guerra in Atlantico, coadiuvava con energia ed audacia il comandante nell'azione di siluramento di un piroscafo e di affondamento di una grossa petroliera. — Oceano Atlantico, luglio-settembre 1941-XIX.

Tenente di vascello *Giovanni Gazzena*, da Torino. — Comandante di torpediniera destinata ad una missione di rastrellamento a.s., assolveva il suo compito con perizia e tenacia. Nel corso della missione colpiva gravemente con bombe di profondità un sommergibile nemico e proseguiva con ardimento e spirito aggressivo nell'azione di caccia, fino a determinare il probabile affondamento dell'unità avversaria. — Mediterraneo centrale, 26 agosto 1941-XIX.

R. decreto 30 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 296.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Capitano di fregata *Edoardo Poggi*, da Firenze. — Quale comandante di incrociatore ausiliario eseguiva numerose missioni in zone particolarmente insidiate dal nemico assolvendo con serenità e precisione i compiti affidatigli. — Agosto 1940-gennaio 1941-XIX.

Tenente di vascello *Augenio Henke*, da Genova. — Ufficiale in 2ª di cacciatorpediniere partecipava con la sua unità a 16 missioni di scorta convogli per la Libia. — 10 giugno 1940-10 ottobre 1941-XIX.

(2797)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 849.

Aumento del contributo delle Ferrovie dello Stato nella spesa per il materiale di propaganda dell'E.N.I.T. previsto dall'art. 2-*b*) della legge 24 febbraio 1931-IX, n. 141.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo sul bilancio delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 2-*b*) del R. decreto-legge 21 gennaio 1929-VII, n. 187, convertito in legge 24 febbraio 1931-IX, n. 141, è elevato da lire 600.000 a lire 750.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 850.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, commi 1° e 2°, è soppressa la parola: « febbraio ».

Allo stesso art. 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui il consumo del mese di dicembre sia stato inferiore alla normalità per assenze, per mancato o anticipato rilievo del consumo, ecc., le imprese fornitrici debbono assumere quale consumo di riferimento il quantitativo di energia consumato nel mese di novembre 1941 o gennaio 1942 od in difetto il consumo normale presunto ».

All'art. 4, comma 1°, è soppressa la parola: « febbraio ».

Allo stesso art. 4, è aggiunto in fine, il comma seguente:

« Per i nuovi utenti per illuminazione allacciati nei mesi di dicembre 1941, gennaio e febbraio 1942, il consumo di energia nei mesi di marzo ed aprile 1942 dovrà essere limitato all'80 per cento del quantitativo consumato nei primi 30 giorni dalla data di effettivo allacciamento ».

All'art. 5, comma 3°, alle lettere *a*) e *b*) è soppressa la parola: « febbraio ».

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Qualora presso una Impresa elettrica fornitrice si verifichi la circostanza che nei consumi globali di illuminazione e di usi domestici soggetti a limitazione risulti conseguito, nel periodo considerato, il risparmio di energia di cui agli articoli 1 e 2, l'Impresa fornitrice medesima è esonerata dall'applicare, nei confronti dei singoli utenti, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 851.

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 156 e 157; la intitolazione, il Capo I, gli articoli 222, 226, 228, 230 e 231, e il Capo III del Titolo V; l'art. 409 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 156. — I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

La costituzione del consorzio per il servizio del segretario comunale è sempre approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 157. — Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podestà e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.

La costituzione coattiva del consorzio pel servizio del segretario comunale è sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

TITOLO V.

DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI.

CAPO I. — *Del segretario comunale e del segretario provinciale.*

Art. 173. — Il segretario comunale e il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennità, rispettivamente, a carico del comune, giusta l'art. 91, lettera *b*), numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, giusta l'art. 144, lettera *b*), numeri 4 e 5, salvo, per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 209.

Per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Podestà e Preside e ne eseguono gli ordini.

Art. 174. — Per essere nominato segretario comunale o segretario provinciale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, è necessario:

1°) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

2°) non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite è elevato di cinque anni:

per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Il limite di età è inoltre elevato:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; ed, infine, pei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo, per questi ultimi, il maggior limite consentito in applicazione delle lettere *b*) e *c*);

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali, il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.

Nessun limite massimo di età è richiesto nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla annessa tabella *A* per i segretari comunali, ed al IV di cui alla annessa tabella *B* per i segretari provinciali.

3°) avere ottenuto il diploma di abilitazione, in seguito ad esame, pei posti di segretario comunale.

Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *A*, nell'Amministrazione civile dell'interno; tiene luogo, altresì, del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *B*, nella stessa Amministrazione, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.

4°) essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato per i posti di segretario comunale di grado superiore al V, e per i posti di segretario provinciale.

Alle nomine e promozioni ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali a quelli dell'ordinamento gerarchico statale, stabilita nella tabella *F* annessa alla presente legge.

Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.

Art. 175. — Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, di grado inferiore al IV, tranne quello dei limiti di età;

di avere ottenuto il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri), oppure di avere ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 176. — I segretari comunali sono iscritti in un ruolo nazionale diviso in otto gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella annessa tabella *A*.

Per i comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione residente complessiva. Qualora la popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, è assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.

Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Art. 177. — I segretari provinciali sono iscritti in unico ruolo nazionale diviso in quattro gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

Con decreto del Ministro per l'interno a ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri stabiliti nella tabella *B* annessa alla presente legge, un segretario di grado corrispondente.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del suo capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compresi, delle condizioni finanziarie dell'ente, del grado del segretario del comune capoluogo e di altre speciali circostanze, può essere assegnato ad una Provincia il segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Art. 178. — Ad intervalli non minori di cinque anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali, in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, udito l'Istituto centrale di statistica per tutto ciò che, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modifica della circoscrizione territoriale o dall'applicazione dell'ultimo comma dei precedenti articoli 176 e 177.

Art. 179. — I ruoli di anzianità dei segretari comunali e dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio, devono essere pubblicati a stampa entro il mese di marzo di ogni anno, e se ne darà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, i segretari possono ricorrere al Ministro per l'interno per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Art. 180. — La gerarchia fra i segretari comunali e tra i segretari provinciali, è costituita dal grado; nello stesso grado dalla anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di data, da quella del decreto di nomina o di promozione al grado precedente, ed a parità di data di tutti i decreti, dall'età, salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità, non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia, o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 181. — Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera dei segretari comunali hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

Il Ministro per l'interno, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Il concorso per i posti di grado iniziale della carriera di segretario comunale è indetto ogni anno.

La nomina è fatta secondo l'ordine della graduatoria. Quest'ultima conserva efficacia per tutti i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla sua approvazione.

L'assegnazione delle sedi viene fatta, salvo peculiari necessità di servizio, tenendo presente l'ordine della graduatoria e le aspirazioni e preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

E' in facoltà del Ministro per l'interno, ove ne ravvisi la convenienza, di indire il pubblico concorso cumulativamente per i posti vacanti di segretario comunale di grado VII e VIII. In tale caso, l'assegnazione dei posti di grado VII è fatta, seguendo l'ordine di graduatoria, ai primi classificati fino a coprire tutti i posti nel medesimo grado disponibili all'atto della pubblicazione della graduatoria, tenendosi sempre, in quanto possibile, presente per l'assegnazione delle sedi il disposto del precedente comma.

Art. 182. — I posti di segretario comunale di grado VII, VI e V sono conferiti per promozione fra i segretari i quali abbiano rispettivamente almeno due o tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore, a seconda che si tratti del grado VII o dei gradi VI e V, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 181 per il grado VII.

Qualora il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti di grado VI e V sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari dello stesso grado o di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

I posti di grado IV, III, II e I sono conferiti in seguito a concorso per titoli, al quale sono ammessi i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado e siano muniti del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 174.

Prima che siano indetti i concorsi di cui all'art. 181 o che siano effettuate le promozioni od indetti i concorsi di cui ai precedenti commi del presente articolo, i posti di segretario comunale disponibili nei vari gradi sono assegnati trasferendo alle sedi vacanti i segretari dello stesso grado che vi aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei posti vacanti. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione. Il Ministro per l'interno può negare il trasferimento quando il richiedente abbia ottenuto nel triennio precedente qualifiche inferiori al « distinto », od anche per particolari esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo caso, il Consiglio di amministrazione.

Per i posti di grado superiore al V, il Ministro per l'interno può, sentito il Consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso e provvedere per promozione, quando lo richiedano speciali ragioni di servizio, si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di ininterrotta anzianità nel grado, siano stati classificati sempre « ottimi », si siano distinti per particolari benemerenze e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 183. — Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario comunale, i vice-segretari comunali e provinciali, cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei comuni, compresi quelli del Governatorato di Roma, e delle provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ed, ove trattisi di posti di grado IV, III, II e I, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 174.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice-segretari sono considerati come appartenenti ad un grado immediatamente inferiore a quello del segretario del comune o della provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione, è richiesta la permanenza ininterrotta per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.

I funzionari dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'art. 174, sono ammessi ai detti concorsi per posti del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'Amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, purchè, ove trattisi di posti dei gradi dal IV al I, in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.

La corrispondenza fra i gradi dei funzionari della Amministrazione dell'interno e quelli dei segretari co-

munali e dei segretari provinciali, agli effetti del presente articolo, è stabilita nella tabella F_1 annessa alla presente legge.

Art. 184. — Le nomine ai posti di grado iniziale della carriera dei segretari provinciali hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli. Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

I posti di grado superiore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i segretari dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado.

Vi possono partecipare anche i vice-segretari provinciali, cui spetti l'effettiva sostituzione dei segretari titolari, ed i capi ripartizione titolari delle provincie in possesso di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, con l'osservanza delle norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 183.

Prima che siano indetti i concorsi di cui ai precedenti commi, i posti disponibili nei vari gradi sono assegnati trasferendo alle sedi vacanti i segretari dello stesso grado che vi aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei posti vacanti. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione.

Il Ministro per l'interno può negare il trasferimento quando il richiedente abbia ottenuto nel triennio precedente qualifiche inferiori al « distinto », o anche per particolari esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo caso, il Consiglio di amministrazione.

Per i posti di grado superiore al IV il Ministro per l'interno può, sentito il Consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso e provvedere per promozione, quando lo richiedano speciali ragioni di servizio, e si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di ininterrotta anzianità nel grado, siano stati classificati sempre « ottimi », si siano distinti per particolari benemerenze, e siano in possesso della laurea in giuriprudenza o equipollente.

Art. 185. — A tutti i concorsi per posti di segretario provinciale, possono partecipare i segretari comunali, i vice-segretari comunali ed i capi ripartizione titolari dei comuni, in possesso di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, con la osservanza, rispettivamente, delle norme di cui al terzo comma dell'art. 182 ed al secondo e terzo comma dell'art. 183.

Sono ammessi ai detti concorsi anche i funzionari dell'Amministrazione dell'interno, provvisti di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, secondo il disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 183.

I segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, sono ammessi a partecipare ai concorsi di segretario comunale di grado corrispondente a quello da essi ricoperto, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, qualora abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado.

Art. 186. — Il giudizio sui concorsi è dato da una Commissione composta:

1) per i posti di segretario comunale di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispettore, Presidente, di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, di un funzionario di ragioneria della stessa Amministrazione di grado non inferiore all'VIII, di un esperto nelle discipline amministrative, e di un segretario comunale di grado non inferiore al IV designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

2) per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di Stato o di un Prefetto, Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podestà del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'interno.

Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.

Art. 187. — La prima assunzione in servizio del segretario comunale o del segretario provinciale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, decorso il quale, il Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Il trasferimento del segretario comunale o del segretario provinciale ad altra sede, non interrompe il periodo di esperimento.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del Ministro non è motivato.

Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado, secondo le annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 188. — I funzionari dell'Amministrazione dell'interno, di cui agli articoli 183 e 185, in caso di nomina a segretario, sono dispensati dall'esperimento, purchè abbiano prestato presso la propria Amministrazione un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, e riportato note di qualifica non inferiori a quella di « distinto ».

Art. 189. — Il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento, prima d'iniziarlo, devono, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Prefetto, che può delegare, rispettivamente, il Podestà o il Preside a riceverla, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Sta-

tuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria ».

Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Art. 190. — Il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono, sotto pena di decadenza, prestare, in presenza di due testimoni, giuramento avanti al Prefetto, che può delegare, rispettivamente, il Podestà o il Preside a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio.

« Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Art. 191. — Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti, in atto, servizio, questi, ove non preferisca rinunciare al proprio grado, deve essere trasferito ad altra sede cui sia attribuito un segretario del suo grado.

Fino a quando il trasferimento non sia attuato, al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al nuovo grado oltre ad un assegno riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.

Art. 192. — Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in sede corrispondente al suo grado.

Tuttavia il Ministro per l'interno ha facoltà, udito il Consiglio di amministrazione, di promuovere detto segretario al grado superiore, ove abbia i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 182.

Art. 193. — In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o del segretario provinciale, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la supplenza al vice-segretario se esista, può destinare temporaneamente a sostituirlo altro segretario, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado del segretario da sostituire.

Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei segretari comunali può provvedere il Prefetto, che deve riferirne subito al Ministero.

Art. 194. — In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la reggenza al vice-segretario, ha facoltà di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario.

Qualora per i posti vacanti di segretario comunale nei gradi VIII e VII non sia possibile provvedere a norma del comma precedente, il Ministro per l'interno può affidare l'incarico, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verrà corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennità.

Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo, non è prescritto alcun limite massimo di età.

Colui cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'art. 189.

Art. 195. — Il Ministro per l'interno ha facoltà di trasferire, su domanda o d'ufficio, il segretario comunale o il segretario provinciale da una ad altra sede provvista di segretario dello stesso grado.

Art. 196. — Il Ministro per l'interno può trasferire su domanda, sentito il Consiglio di amministrazione, il segretario provinciale, provvisto del diploma di abilitazione di cui al n. 3 dell'art. 174, nel ruolo dei segretari comunali, o il segretario comunale, provvisto di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, nel ruolo dei segretari provinciali.

Nell'uno o nell'altro caso il segretario trasferito andrà ad occupare nel ruolo l'ultimo posto fra i segretari di grado pari a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Art. 197. — Il Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali è il Direttore capo della divisione cui è affidato il relativo servizio presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore generale dell'Amministrazione civile, Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali, di un segretario comunale generale di prima classe, quando trattisi di segretari comunali, o di un segretario provinciale generale di prima classe, quando trattisi di segretari provinciali, designati dalla Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo A dell'Amministra-

zione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, membri, nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale aventi grado non inferiore al II, designati dalla Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII, supplenti.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'VIII, esercita le funzioni di segretario.

I membri di diritto del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti gerarchicamente di farne le veci.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 198. — Alle promozioni di grado si procede per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

Per essere promovibili, occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a « distinto ».

Art. 199. — Il segretario comunale o il segretario provinciale cui sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione delle ultime note informative e prima del concorso o dello scrutinio, è escluso dai medesimi.

Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario, non impedisce la sua partecipazione ai concorsi e scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane però sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, il segretario è definitivamente escluso dalla promozione sia per concorso, sia per scrutinio.

Il segretario comunale avente grado non inferiore al quarto, ed il segretario provinciale, che siano puniti con il massimo della sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Art. 200. — Il segretario che abbia conseguito la promozione di grado, ha facoltà di rinunciare alla medesima.

Il segretario che abbia, per due volte consecutive, rinunciato alla promozione, è escluso dai successivi scrutini.

Art. 201. — Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Essi sono a carico, rispettivamente, del comune o della provincia e vengono assegnati con provvedimento del Ministro per l'interno.

Ai segretari comunali ed ai segretari provinciali che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori nella misura di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

I segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400.000 abitanti ed i segretari delle provincie il cui capoluogo abbia più di 400.000 abitanti, hanno, inoltre, diritto ad una indennità di carica annua di lire 6000, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 202. — Spetta ai segretari comunali ed ai segretari provinciali il trattamento di famiglia stabilito dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennità stabilite per i funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella *F* annessa alla presente legge.

Art. 203. — Il segretario promosso al grado superiore, anche in seguito a concorso, conserva i diritti accessori conseguiti nel grado inferiore, limitatamente alla differenza tra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 204. — A colui al quale sia stata affidata la reggenza di un posto vacante di segretario comunale o di segretario provinciale, a norma dell'art. 194, è assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo, stabiliti per il relativo grado.

Quando il reggente ricopre altro posto di ruolo di segretario comunale o di segretario provinciale ovvero nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, oltre il trattamento economico di cui è già provvisto.

Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune o alla provincia; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve però eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.

Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che, per l'esercizio delle sue funzioni, debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.

Art. 205. — In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, è dovuta al segretario una indennità di trasferimento, nella misura stabilita pei funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella *F* annessa alla presente legge. La spesa è a carico del comune o della provincia in cui il segretario viene trasferito.

Nessuna indennità è dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.

Art. 206. — E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella *E* annessa alla presente legge.

In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 207. — Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria, tra comune e segretario, secondo la annessa tabella *E*, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali e dei segretari provinciali in servizio.

Le somme di cui al precedente comma vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture.

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti, il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale.

Art. 208. — Le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed i collocamenti in disponibilità dei segretari comunali e dei segretari provinciali, sono stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 209. — Il segretario comunale ed il segretario provinciale che abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 20 anni di servizio, possono, con decreto del Ministro per l'interno, essere collocati a riposo, purchè abbiano già conseguito il diritto a pensione.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali e dei segretari provinciali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni e delle provincie, sia dei segretari rispettivi.

Agl'impiegati dell'Amministrazione dell'interno, che conseguano la nomina a segretario comunale o provinciale, si applica, ai fini della pensione, l'art. 48 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 210. — Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:

1) la censura;

2) la riduzione temporanea dello stipendio;

3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4) la revoca;

5) la destituzione.

Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura può essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podestà o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.

Contro il provvedimento del Podestà o del Preside è dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.

La riduzione dello stipendio non può superare un quinto del suo ammontare, nè avere durata superiore a sei mesi.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non può avere durata inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.

Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

Nei casi più gravi, il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 211. — La Commissione di disciplina per i segretari comunali e per i segretari provinciali è costituita:

1) pei segretari comunali di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII e di un segretario comunale di grado non inferiore al II, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale, avente grado non inferiore al III, e di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, supplenti.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

2) pei segretari comunali di grado superiore al V e pei segretari provinciali, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il detto Ministero, e, rispettivamente, di un segretario comunale o di un segretario provinciale appartenenti al grado I, a seconda che trattisi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale, aventi grado non inferiore al II, supplenti.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali ed i segretari provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 212. — Il segretario può essere dispensato: 1) per inabilità fisica; 2) per incapacità professionale; 3) per scarso rendimento.

Al segretario proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni o deduzioni.

La dispensa può essere anche disposta, quando sia necessario, nell'interesse del servizio.

La dispensa è disposta dal Ministro per l'interno con decreto motivato, in seguito a visita medica collegiale, se la dispensa avvenga per inabilità fisica; e, negli altri casi, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 213. — E' dichiarato d'ufficio dimissionario il segretario:

a) che perda la cittadinenza italiana;

b) che accetti una missione o impiego da un Governo straniero senza esserne stato autorizzato dal Governo Nazionale;

c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 214. — E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio, o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati.

Può, tuttavia, il Ministro per l'interno, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dall'impiego.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podestà o del Preside, secondo la rispettiva competenza, o di un ispettore.

Art. 215. — Le dimissioni volontarie del segretario comunale e del segretario provinciale, devono essere presentate per iscritto, rispettivamente, al Podestà o al Preside che le rimette subito, col proprio motivato parere, al Prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro per l'interno.

Il segretario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

I provvedimenti in applicazione del presente articolo e dei due articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 216. — Il segretario, volontariamente dimissionario o dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano.

Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del loro grado, essi avranno diritto al primo posto che si renda vacante.

La riammissione è disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il segretario riammesso è inscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Art. 217. — Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

Art. 218. — I segretari comunali ed i segretari provinciali possono far parte delle associazioni autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

Art. 219. — Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie, per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso pel pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero delle comunicazioni, quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato ».

Entro il 31 ottobre successivo, le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento, commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune nel caso di mancanza di fondi in cassa, ai termini dell'art. 243.

Art. 222. — Per la nomina a vice-segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Per la nomina a vice-segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le donne sono escluse dall'ufficio di vice-segretario comunale e di vice-segretario provinciale.

A nessun altro impiegato dei comuni e delle provincie può, sotto qualsiasi denominazione, essere attribuita la qualifica di segretario.

Art. 226. — Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, prestano la promessa solenne di cui all'art. 189; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'art. 190.

La promessa ed il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.

Art. 228. — Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con

quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, è attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonchè quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Art. 230. — Per gl'impiegati del comune la Commissione di disciplina è costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di due impiegati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Podestà, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Podestà indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per i salariati del comune la Commissione di disciplina è costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri nominati dal Podestà, uno tra gl'impiegati del comune, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Qualora, per qualsiasi causa, il Podestà non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.

Art. 231. — La Commissione di disciplina per gli impiegati della provincia è costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario provinciale e di due impiegati della provincia aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Preside, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Preside indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per i salariati della provincia la Commissione di disciplina è costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia, con funzioni di segretario, ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.

* * *

Capo III. — *Disposizioni comuni al segretario comunale, al segretario provinciale e agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.*

Art. 235. — Per l'ammissione e promozione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonchè presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 236. — Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

4) i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;

6) i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresì, ai combattenti in dipendenza delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età.

Art. 237. — Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonchè delle aziende municipalizzate o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonchè degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dell'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Sono estese, altresì, al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonchè agli orfani ed altri congiunti dei caduti, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, è computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.

Art. 238. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alle nomine.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

La stessa norma si applica anche per i concorsi ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera di segretario comunale, la disposizione di cui all'articolo 181.

Art. 239. — Il segretario comunale e il segretario provinciale, nonchè gli impiegati e salariati dei Comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.

Art. 240. — I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del Comune o della Provincia.

Art. 241. — Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale, nonchè di impiegato e salariato dei comuni, delle Provincie e dei Consorzi, è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il Ministro per l'interno o il Prefetto, a seconda che trattisi di segretari comunali e provinciali o degli altri impiegati dei Comuni e delle Provincie, possono tuttavia, sentita l'Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi

a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualità di segretario comunale o di segretario provinciale, nonchè di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro per l'interno per i segretari comunali e per i segretari provinciali e del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del Ministro per l'interno per i primi, ed a giudizio del Capo dell'Amministrazione per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro della Amministrazione stessa.

Il Capo dell'Amministrazione è responsabile per la omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Art. 242. — Gli stipendi del segretario comunale e del segretario provinciale, nonchè degli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 243. — L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 244. — Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonchè agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori di quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.

Non può essere autorizzata, in ciascun anno, la prestazione di lavoro straordinario per un periodo di tempo che importi un compenso superiore al decimo dello stipendio o salario.

Art. 245. — Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli Istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577 e del R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli Istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1613.

Art. 246. — Il segretario comunale, il segretario provinciale, nonchè l'impiegato o salariato del comune, della provincia e del consorzio chiamati, a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 247. — Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonchè gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna.

Il licenziamento è disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.

Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 248. — Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa è decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati è decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

Il provvedimento di dispensa è definitivo.

Art. 249. — Quando la gravità dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 250. Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

* * *

Art. 409. — Fino a che non verrà emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le « Norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928-VI, n. 1953 » approvate con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 871.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni della presente legge, le attribuzioni con detto decreto assegnate al Prefetto, sono esercitate dal Ministro per l'interno.

Le pubblicazioni ivi disposte a mezzo del « Foglio annunzi legali » della provincia sono effettuate a stampa e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per la prima formazione del ruolo nazionale dei segretari comunali e dei segretari provinciali l'assegnazione e la classificazione saranno effettuate sui dati della popolazione residente accertati dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno alla fine del mese di dicembre 1941-XX.

Il primo ruolo nazionale dei segretari comunali dei gradi dal V all'VIII ed il primo ruolo nazionale dei segretari provinciali saranno pubblicati a stampa, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Ai segretari provinciali in servizio all'entrata in vigore della presente legge è attribuita, nel grado di cui alla annessa tabella *B*, l'anzianità corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nella stessa provincia od in altra, il cui posto di segretario sia dello stesso grado o di grado superiore.

Ai segretari provinciali è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la annessa tabella *B*, all'anzianità predetta, nonchè il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado, ed, ove spettino e siano concessi, i diritti accessori e l'indennità di carica.

Ai segretari provinciali che, all'entrata in vigore della presente legge, godono d'un trattamento economico complessivo per stipendio ed altri assegni fissi di carattere permanente superiore a quello che in base alla legge medesima spetterà loro all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico, complessivamente per stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità di caroviveri, nonchè per diritti accessori e indennità di carica di cui al precedente art. 201, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti che si verifichino nei suindicati emolumenti.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni per quanto concerne il trattamento di quiescenza dei segretari provinciali.

Art. 4.

Per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1° gennaio 1938, preveda la nomina del segretario per concorso interno o per promozione, la prima nomina dopo l'entrata in vigore della presente legge potrà effettuarsi con tale sistema, purchè gli aspiranti alla nomina stessa siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Art. 5.

La laurea in giurisprudenza o equipollente per accedere ai gradi IV, III, II e I dei segretari comunali e dei segretari provinciali non è richiesta per i segretari comunali e per i segretari provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla prima assegnazione dei nuovi posti istituiti con la tabella *A* annessa alla presente legge, nei gradi VII, VI e V si provvederà mediante promozione, a termini dell'art. 198, dei segretari comunali appartenenti al grado immediatamente inferiore, con riduzione alla metà del minimo di permanenza nel grado richiesto dal primo comma dell'art. 182.

All'assegnazione dei nuovi posti istituiti nei gradi IV, III, II e I come di quelli dei predetti gradi VII, VI e V che non fosse possibile coprire con promozione a norma del comma precedente, si provvederà mediante concorso per titoli, che sarà bandito dal Ministro per l'interno complessivamente per tutti i posti di ciascun grado, ed al quale potranno partecipare i segretari comunali di uno o due gradi inferiori.

I minimi di permanenza nel grado di cui al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art. 182 sono ridotti alla metà.

I posti che, anche in seguito all'applicazione di quanto disposto nei precedenti commi, rimarranno vacanti, saranno ricoperti secondo le disposizioni di cui agli articoli 182 e seguenti della presente legge.

Prima che siano effettuate le promozioni od indetti i concorsi di cui ai precedenti commi, dovrà provvedersi all'assegnazione dei posti mediante trasferimento ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 182.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Assegnazione del grado del segretario ai Comuni e stipendi lordi spettanti ai segretari comunali.

COMUNI	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDIO						SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO
			Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici				Anni richiesti per gli aumenti	
	Grado	Qualifica		al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento		
Con popolazione oltre 100.000 abitanti	I	Segr. gen. 1ª classe	25.900	27.800	—	—	—	4	8.600
Con popolazione da 65.001 a 100.000 abitanti	II	Segr. gen. 2ª classe	21.100	22.000	23.900	—	—	4	6.700
Con popolazione da 40.001 a 65.000 abitanti	III	Segr. capo 1ª classe	18.600	19.600	20.600	—	—	4	5.100
Con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	IV	Segr. capo 2ª classe	17.000	17.400	17.800	18.600	—	4	3.800
Con popolazione da 8.001 a 15.000 abitanti	V	Segr. capo 3ª classe	14.700	15.300	16.200	17.000	—	4	3.100
Con popolazione da 4.001 a 8.000 abitanti	VI	Segretario 1ª classe	12.400	13.000	13.700	14.700	—	4-4-5	2.300
Con popolazione da 1.001 a 4.000 abitanti	VII	Segretario 2ª classe	9.700	10.400	10.900	11.800	12.400	2-2-3-3	1.900
Con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti	VIII	Segretario 3ª classe	6.700	7.000	7.300	7.800	8.300	2	1.600

N. B. — Alle competenze di cui sopra si applicano gli aumenti del 10 % di cui alla Legge 16 aprile 1940-XVIII n. 237.

Il limite massimo per il compenso per lavori straordinari, fissato dall'art. 244 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII n. 383 in ragione del 10 % dello stipendio, continua ad essere computato sugli importi degli stipendi di cui alla tabella *A*. annessa al citato Testo unico; ed assoggettato alla doppia riduzione del 12 % di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, escluso ogni ulteriore aumento.

TABELLA *B*.

Assegnazione del grado del segretario alle Provincie e stipendi lordi spettanti ai segretari provinciali.

PROVINCIE	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDIO					SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO
			Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici			Anni richiesti per gli aumenti	
	Grado	Qualifica		al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento		
a) Con popolazione superiore ai 600 000 abitanti . . b) Con popolazione da 500 001 a 600 000 abitanti che abbiano territorio superiore ai 6 000 km². c) Il cui comune capoluogo ha più di 100 000 abitanti, o pur avendo popolazione inferiore ha un Segretario generale di 1ª classe	I	Segret. prov. generale di 1ª classe	25.900	27.800	—	—	4	8.600
a) Non comprese nella 1ª classe con popolazione da 400 001 a 600.000 abitanti b) Con popolazione da 300.001 a 400 000 abitanti che abbiano territorio non inferiore a 4 000 km². c) Il cui comune capoluogo ha una popolazione da 65 001 a 100.000 abitanti, o pur avendo popolazione inferiore ha un Segretario generale di 2ª classe	II	Segret. prov. generale di 2ª classe	21.100	22.000	23.900	—	4	6.700
a) Non comprese nelle prime due classi con popolazione da 300 001 a 400 000 abitanti b) Con popolazione da 250.001 a 300 000 abitanti che abbiano territorio non inferiore a 3.000 km². c) Il cui comune capoluogo ha una popolazione da 40.001 a 65 000 abitanti, o pur avendo popolazione inferiore, ha un Segretario capo di 1ª classe	III	Segret. prov. capo di 1ª classe	18.600	19.600	20.600	—	4	5.100
Provincie non comprese nelle prime tre classi . . .	IV	Segret. prov. capo di 2ª classe	17.000	17.400	17.800	18.600	4	3.800

N. B. — Alle competenze di cui sopra, si applicano gli aumenti del 10 % di cui alla Legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il limite massimo per il compenso per lavori straordinari, fissato dall'art. 244 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, in ragione del 10 % dallo stipendio, continua ad essere computato sugli importi degli stipendi di cui alla tabella *A*. pei gradi dal I al IV dei segretari comunali, annessa al citato Testo unico; ed assoggettato alla doppia riduzione del 12 % di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, escluso ogni ulteriore aumento.

TABELLA C.

Diritti accessori spettanti ai segretari comunali ed ai segretari provinciali.

GRADI	Diritti accessori: Al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	Al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	Al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
I - Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 1ª classe	—	—	—
II - Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 2ª classe	—	—	—
III - Segretario comunale capo di 1ª classe e segretario provinciale capo di 1ª classe	1.500	—	—
IV - Segretario comunale capo di 2ª classe e segretario provinciale capo di 2ª classe	1.000	2.000	—
V - Segretario comunale capo di 3ª classe	800	1.600	—
VI - Segretario comunale di 1ª classe	700	1.400	—
VII - Segretario comunale di 2ª classe	600	1.200	—
VIII - Segretario comunale di 3ª classe	400	800	1.200

N. B. — Gli assegni di cui alla surriportata tabella sono assoggettati alla doppia riduzione del 12 % di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, escluso ogni ulteriore aumento.

TABELLA D.

Trattamento di famiglia spettante ai segretari comunali e provinciali.

STATO DI FAMIGLIA	Grado I, II, III, IV, V e VI	Grado VII e VIII
Coniugato senza prole che abbia diritto a quote suppletive di trattamento di famiglia, con persona provvista in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione.	60 —	70 —
Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni convivente ed a carico (o vedovo con un figlio di età inferiore a 18 anni, ecc.).	96,51	112,60
Coniugato con un figlio di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 2 figli, ecc.).	112,02	130,69
Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 3 figli, ecc.).	127,53	148,79
Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 4 figli, ecc.).	143,04	166,88
Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 5 figli, ecc.).	174,06	203,07
Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 6 figli, ecc.).	205,08	239,26
Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 7 figli, ecc.).	236,10	275,45
Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 8 figli, ecc.).	267,12	311,64
Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 9 figli, ecc.).	298,14	347,83
Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 10 figli, ecc.).	329,16	384,02

N. B. — Salvo le esclusioni previste nei Regi decreti 5 aprile 1923-I, n. 853 e 30 dicembre 1923-II n. 3084, per i segretari con moglie assente o legalmente separata o provvista a titolo proprio di emolumenti; e salvo le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII n. 561 e l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 5 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Ai segretari dei gradi IV, V, VI, VII e VIII si applica inoltre l'aumento del 65 per cento previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646. Ai sensi dello stesso R. decreto-legge il trattamento di cui sopra ai segretari dei gradi I, II e III compete limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

TABELLA *E*.

Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria

GRADO DEL SEGRETARIO	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE %	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO %
I	50	30
II	50	35
III	50	40
IV	50	50
V	40	60
VI	35	65
VII	25	75
VIII	20	80

N. B. — I diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e dall'annessa tabella *D*, continuano ad essere soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed esclusi dagli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033: ed il relativo massimo previsto in metà dello stipendio dall'ultimo comma del citato art. 205 continua ad essere commisurato alla metà degli stipendi indicati nella tabella *A*, annessa al predetto Testo unico da assoggettare, tale metà, alla riduzione del doppio 12 per cento di cui ai decreti nn. 1491 e 561 succitati.

Lo stesso dicasi pei diritti di segreteria previsti dall'art. 142 del Testo unico citato per i segretari provinciali. Per gli stipendi, saranno in correlazione al rispettivo grado tenuti presenti quelli previsti dalla tabella *A* allegata al testo unico ripetuto, pei gradi di segretari comunali dal I al IV.

TABELLA *F*.

Corrispondenza fra i gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelli dell'ordinamento gerarchico statale agli effetti degli articoli 174, 183, 202 e 205 della presente legge.

GRADI E QUALIFICA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	GRADO CORRISPONDENTE DELL'ORDINAMENTO STATALE
I – Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 1ª classe	Quinto
II – Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 2ª classe	Sesto
III – Segretario comunale capo e segretario provinciale capo di 1ª classe	Settimo
IV – Segretario comunale capo e segretario provinciale capo di 2ª classe	Ottavo
V – Segretario comunale capo di 3ª classe	Nono
VI – Segretario comunale di 1ª classe	Decimo
VII – Segretario comunale di 2ª classe	Undicesimo
VIII – Segretario comunale di 3ª classe	Dodicesimo

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 852.

Proroga dell'efficacia degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, recante provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, concernente provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano, è prorogata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 1946-XXIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX.

Rettifica del R. decreto 23 aprile 1942-XX, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 448, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 23 aprile 1942-XX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Gloria C. ex Luigia Garrè*, dopo le parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 543 di matricola », sono aggiunte le altre: « e dall'8 aprile 1942 iscritto al n. 641 del Compartimento marittimo di Rimini »;

b) il nome del motoveliero *Eroe di Caprera* è modificato in *L'Eroe di Caprera*.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1942-XX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 32.

(3049)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Revoca dalla nomina ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, con il quale vennero nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma i signori Pilella dott. Alessandro, Giugni dott. Vincenzo, Leonzio dott. Ugo, Nattino rag. Angelo, Ranghi rag. Mario e Nattino rag. Arturo;

Visto il R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, con il quale in luogo del predetto signor Leonzio, che aveva rinunciato alla nomina, venne nominato agente di cambio presso la suindicata Borsa il signor Gasbarri Alfredo;

Vista la decisione 22 gennaio - 11 marzo 1941-XIX della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, con la quale fu annullato il bando per la nomina ad agenti di cambio alla Borsa valori di Roma del 12 marzo 1939-XVII e tutti gli atti successivi, compreso il decreto di nomina dei vincitori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma dei signori Pilella dott. Alessandro, Giugni dott. Vincenzo, Nattino rag. Angelo, Ranghi rag. Mario, Nattino rag. Arturo e Gasbarri Alfredo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 395. — LESEN

(3052)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Autorizzazione al sig. Signetti Giuseppe a continuare in proprio l'esercizio di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1932-X con il quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Signetti Giuseppe, nella sua qualità di titolare della Società in nome collettivo « Ardrizzo e Signetti »;

Vista la domanda, in data 4 maggio 1942-XX, con la quale il predetto agente di cambio, in seguito allo scioglimento della Società, avvenuta per il decesso del sig. Ardrizzo Giuseppe Ferdinando, ha chiesto di continuare in proprio l'esercizio professionale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222; 9 aprile 1925-III, n. 375, e 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Signetti Giuseppe è autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 394.

(3053)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 447, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore otto del 1° dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1942-XX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 94.

(3048)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore « Ferruccio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942-XX, registro n. 7 Marina, foglio n. 167, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Ferruccio,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 19 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1942-XX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 96.

(3047)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 27 luglio 1942-XX.

Militarizzazione del personale della Direzione superiore strade ed acque delle armate.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge suindicata;

Ordina:

Art. 1.

Il personale dipendente da Enti ausiliari dello Stato, assegnato alle Direzioni superiori strade ed acque delle armate assume di diritto la qualità di militarizzato e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e quello del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 401.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente la equiparazione ai gradi militari del personale militarizzato è stabilita con provvedimento del Ministro per la guerra, inteso il Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 27 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3105)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 luglio 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 25 settembre 1936-XIV e modificato con proprio decreto 7 luglio 1938-XVI;

Veduta la deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria del predetto Istituto in data 26 marzo 1942-XX in ordine a modifiche da apportarsi agli articoli 14 e 18 del citato statuto;

Veduta la deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri in data 27 giugno 1942-XX;

Decreta:

L'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, è modificato come appresso:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di otto membri e cioè del presidente e di sette consiglieri.

Il presidente è nominato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il quale pure nomina, scegliendolo fra i consiglieri che verranno eletti dall'assemblea, il vice presidente.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni, tutti sono rieleggibili. In caso di morte, decadenza od altro di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il tempo per cui doveva rimanervi quello da lui sostituito.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente, mediante avvisi da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza e che devono contenere l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione.

Del Consiglio stesso fa parte, come membro di diritto, l'ispettore agrario compartimentale ».

L'art. 18 dell'anzidetto statuto è modificato come appresso:

« Il Comitato centrale del credito è composto di sette membri, cinque effettivi e due consultivi, tutti residenti nella provincia di Torino.

I primi cinque sono costituiti dal presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione di cui due scelti nel proprio seno, uno fra provetti tecnici agricoli e l'ultimo su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I membri consultivi sono rappresentati dall'ispettore agrario compartimentale e da persona da scegliersi su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1942-XX.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede a Torino, ad esercitare in tutto il territorio del Regno l'assicurazione contro i danni dolosi arrecati ai vitigni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1941 col quale è stata approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima cooperativa di assicurazione « La Monferrina », con sede in Casale Monferrato, nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ed è stata autorizzata quest'ultima ad esercitare le assicurazioni contro i danni dolosi arrecati ai vitigni nel territorio del Piemonte;

Vista la domanda in data 28 marzo 1941 della Società Reale mutua di assicurazioni, intesa ad ottenere l'estensione a tutto il territorio del Regno dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni dolosi arrecati ai vitigni;

Considerato che la Società Reale mutua è in possesso dei requisiti tecnici e legali per ottenere l'autorizzazione suddetta;

Udito il parere del Comitato consultivo - Sezione previdenza - della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Articolo unico.

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare in tutto il territorio del Regno l'assicurazione contro i danni dolosi arrecati ai vitigni.

Roma, addì 18 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione contro gli infortuni « Anonima infortuni », con sede a Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima italiana di assicurazione contro gli infortuni « Anonima infortuni », con sede in Milano, per ottenere la autorizzazione ad esercitare nel ramo malattie;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazione contro gli infortuni « Anonima infortuni », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3099)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1942-XX.

Esami nelle scuole dell'Ordine elementare, medio e superiore per gli alunni rimpatriati dall'A.O.I.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Veduta l'ordinanza 4 maggio 1942-XX sugli scrutini ed esami nelle scuole degli Ordini elementare, medio e superiore;

Ordina:

1. — Gli alunni rimpatriati dall'A.O.I. i quali aspirano ad iscriversi a classe successiva a quella che avrebbero potuto frequentare nell'anno scolastico 1941-42 in base al titolo conseguito alla fine dell'anno scolastico 1940-41, possono chiedere l'ammissione agli esami che danno accesso alla classe cui aspirano, nella prossima sessione ordinaria, presentando istanza ai capi d'istituto entro il 31 agosto corrente.

2. — L'istanza di cui al precedente paragrafo, oltre che degli altri documenti prescritti, dev'essere corredata di regolare certificato scolastico riflettente la posizione dell'alunno alla fine dell'anno 1940-41 o, in mancanza, di un certificato del Ministero dell'Africa Italiana, al quale viene riconosciuto pieno valore legale anche se non contenga l'indicazione delle votazioni per materia. I candidati che non sono in possesso del primo documento e che, per mancanza di elementi, non possono ottenere il certificato del Ministero dell'A.I., sono ammessi a chiedere ugualmente l'iscrizione agli esami in base al requisito dell'età; ove però si tratti di esami di idoneità a classi di corso superiore o di esami di maturità e di abilitazione, essi dovranno essere formalmente avvertiti, all'atto dell'accoglimento della domanda, che qualora in seguito risultasse infondata la loro dichiarazione di avere a suo tempo conseguito il titolo di ammissione al corso superiore, i loro esami sarebbero senz'altro annullati.

3. — Gli esami avranno luogo con le norme di cui all'ordinanza 4 maggio 1942-XX, ma la prossima sessione ordinaria sarà considerata per gli anzidetti candidati come prima sessione. Essi, se rinviati, potranno partecipare ad una seconda sessione che avrà luogo nei giorni che saranno stabiliti con apposita circolare. E' ammessa la partecipazione diretta ed esclusiva alla seconda sessione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai candidati agli esami di ammissione alla prima classe della scuola media. Peraltro, coloro che aspirano all'iscrizione alla seconda o alla terza classe della scuola media potranno sostenere gli esami, a scelta, in una sola delle due sessioni, unica essendo nella scuola media, secondo le norme vigenti, la sessione d'esame.

4. — I candidati che conseguiranno il titolo in seconda sessione saranno iscritti con validità ad ogni effetto alla classe cui il titolo stesso dà accesso, a decorrere dal 16 febbraio 1943-XXI, purchè ne facciano domanda ai capi d'istituto almeno 15 giorni prima del termine anzidetto.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(3108)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1942-XX, n. 633, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(3101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	424925	Capasso Immacolata di Raffaele, nubile, dom. in Piedimonte d'Alife (Caserta), vincolata come dote costituita alla titolare per il matrimonio con Passarelli Giovanni fu Gennaro . . . . L.	402,50
Rendita 5 %	140957	Comune di Serracapriola (Foggia) . . . . . . »	145 —
Id.	49007	Come sopra . . . . »	245 —
Cons. 3,50 % (1906)	47280	Come sopra . . . . »	17,50
Id.	540408	Come sopra . . . . »	87,50
Id.	292242 Solo per la proprietà	Parrocchia di Barra (Napoli), con vincolo d'usufrutto . »	70 —
Id.	856706 Solo per la proprietà	Scursatone Pierina fu Francesco, nubile, dom. in Alessandria, con usufrutto a Fava Maria fu Lorenzo . . . »	819 —
Prest. Red. 3,50 %	41825	Miccichè Stafanina di Gaspare moglie di Giudice Francesco, dom. a Roma, vincolata per dote della titolare . »	539 —
Id.	52363	Come sopra . . . . »	245 —
Id.	407547	Micchichè Stefana fu Gaspare, dom. a Favara (Agrigento) »	1802,50
Cons. 3,50 % (1906)	653361 Solo per la proprietà	Morelli Francesco Enrico fu Giulio, dom. in Aquila, con usufrutto a Marinangeli Maria fu Angelo, ved. di Morelli Giulio, dom. in Aquila . . . . »	94,50
Id.	480937 Solo per la proprietà	Filippi Adele, Caterina, Alessandro e Giacomo di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Belgrano Giuseppina vulgo Pia fu Domenico . . . . »	210 —
Prest. Red. 3,50 %	298722 Solo per l'usufrutto	Pezzoni Augusta fu Ercole moglie di Villes Mario, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Gavirati Ida fu Guglielmo ved. di Pezzoni Ercole . . . . . »	199,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

(3006) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco nel ruolo del Servizio antincendi (gruppo A).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 42600-19520 e n. 43669/19520, rispettivamente in data 13 e 30 aprile 1942-XX, per l'espletamento, con la procedura d'urgenza e per la totalità dei posti, del concorso per titoli ed esami a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *A*, grado 10°), previsto nell'art. 51, lettera *b*), della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto: la laurea in ingegneria conseguita nel Regno; l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno; la qualifica di ufficiale avventizio dei vigili del fuoco oppure quella di funzionario non di ruolo dello Stato, delle provincie e dei comuni, avente anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato o volontario); il servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del presente bando, l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accertata dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (4° e 5° comma) della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire otto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno — Direzione generale dei Servizi antincendi, via Bertoloni n. 27 — entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere le precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina ad ufficiali di 5ª classe, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire dodici, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato su carta da bollo da lire sei del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto-legge, ovvero, se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

5) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire sei dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da lire sei, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) stato di servizio militare o foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da lire sei, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personal-

mente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 5, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, di uno dei Vice segretari del Partito o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito.

Coloro, infine, che siano soci di diritto della Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire sei da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma originale di laurea o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata; certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e il voto riportato nell'esame di laurea;

11) certificato su carta da bollo da lire sei del competente sindacato dal quale risulti l'iscrizione all'albo degli ingegneri per almeno un anno;

12) copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da lire sei, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestati presso Enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio ed il certificato prescritti dall'art. 4, n. 10.

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 8 del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire sei del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 8.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà di ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe comandante di Corpo, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo A, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte o grafiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 10 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque punti per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, del punto ottenuto in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni

dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ufficiali permanenti di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *A*, grado 10°), con gli assegni inerenti a tale grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Scienza delle costruzioni*: Elementi fondamentali della scienza delle costruzioni applicati alle costruzioni civili ed industriali.
2. — *Idraulica*: Concetti fondamentali dell'idraulica applicata al servizio antincendi.
3. — *Chimica industriale e fisica tecnica*: Comportamento delle sostanze infiammabili solide, liquide e gassose; mezzi chimici di spegnimento; chimica della ignifugazione dei materiali; comportamento dei materiali da costruzione alle diverse temperature; ventilazione e ventilatori:
4. — *Elettrotecnica*: Nozioni di elettrotecnica interessanti l'attività dell'ufficiale dei Servizi antincendi.
5. — *Meccanica applicata alle macchine*: Caratteristiche dei motori, delle pompe e dei telai di autoveicoli per il servizio antincendi.
6. — *Materie professionali*: Organizzazione tecnica e disciplinare di un Corpo di vigili del fuoco; materiali in dotazione ai Corpi dei vigili del fuoco e loro impiego; criteri generali da seguire nell'attacco degli incendi.
7. — *Prevenzione incendi*: Finalità della prevenzione incendi; disposizioni vigenti e criteri di applicazione.
8. — *Servizi antincendi nei porti*: Compiti e mezzi per assolverli.
9. — *Amministrazione e contabilità*: Criteri fondamentali nella compilazione del bilancio di un Corpo dei vigili del fuoco; organizzazione degli uffici amministrativi e contabili di un Corpo di vigili del fuoco.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 6 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3091)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a cinque posti di ufficiale permanente di 6ª classe dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico transitorio dei Servizi antincendi (gruppo B).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 42600-19520 e n. 43669-19520, rispettivamente in data 13 e 30 aprile 1942-XX, per l'espletamento, con la procedura d'urgenza e per la totalità dei posti, del concorso per titoli ed esami a cinque posti di ufficiale permanente di 6ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *B*, grado 11°) previsto nell'art. 52, comma 5°, della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di ufficiale permanente di 6ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo tecnico transitorio dei Servizi antincendi.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto: la licenza di scuola media di secondo grado; la qualifica di ufficiale non di ruolo dei soppressi Corpi pompieri e l'esercizio per oltre un anno, all'entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, delle funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire otto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, via Bertoloni n. 27 - entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina ad ufficiali di 6ª classe, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire dodici, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato su carta da bollo da lire sei del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto-legge, ovvero, se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

5) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire sei dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la no-

mina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da lire sei, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) stato di servizio militare o foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da lire sei, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal Prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 5, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, di uno dei Vice segretari del Partito o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito.

Coloro, infine, che siano soci di diritto della Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire sei da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) titolo originale di studio indicato nel precedente articolo 2 o copia autentica dello stesso debitamente legalizzata;

11) certificato rilasciato dal prefetto, su carta da bollo da lire sei, attestante che il candidato ha avuto la qualifica di ufficiale non di ruolo dei soppressi Corpi pompieri ed ha esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio prescritto dall'art. 4 n. 10.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 8 del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 8.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio al Ministero — Direzione generale dei servizi anticendi, presidente;

b) da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi anticendi, componente;

c) da un ufficiale di 1ª o di 2ª classe comandante di Corpo, componente;

d) da un professore di scuole dell'ordine superiore, componente;

e) dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte o grafiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 10 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque punti per titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, del punto ottenuto in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ufficiali permanenti di 6ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *B*, grado 11°), con gli assegni inerenti a tale grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. *Costruzioni civili ed industriali*: strutture varie componenti gli edifici civili ed industriali.
2. *Idraulica*: nozioni elementari di idraulica applicata al servizio antincendi.
3. *Fisica e chimica*: concetti generali dell'effetto della temperatura sui vari materiali da costruzione; mezzi chimici di spegnimento; miscele esplosive di gas e vapori infiammabili con l'aria.
4. *Elettrotecnica*: pericoli di incendio causati dalla elettricità ed avvertenze per prevenirli.
5. *Meccanica applicata alle macchine*: nozioni generali sui motori e sulle pompe per il servizio antincendi.
6. *Materie professionali*: organizzazione tecnica e disciplinare di un Corpo dei vigili del fuoco; materiali in dotazione ai Corpi dei vigili del fuoco e loro impiego; criteri generali da seguire nell'attacco degli incendi.
7. *Prevenzione incendi*: finalità della prevenzione incendi; disposizioni vigenti e criteri di applicazione.
8. *Servizi antincendi nei porti*: compiti e mezzi per assolverli.
9. *Amministrazione e contabilità*: criteri fondamentali nella compilazione del bilancio di un Corpo di vigili del fuoco; organizzazione degli Uffici amministrativi e contabili di un Corpo dei vigili del fuoco.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 6 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Roma, addì 10 giugno 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3092)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, col quale fu indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1942-XX, col quale i quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare, messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, sono ridotti a due posti;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare:

1. Delitala dott. Maurizio . . . . . . punti 17.700
2. Rosati dott. Antonio . . . . . . » 17.375
3. Da Porto dott. Marcello . . . . . » 16.800
4. Caputi dott. Silvio . . . . » 16.275
5. Marchese dott. Baldassare . . . . . » 15.400
6. D'Amico dott. Alfredo . . . . . » 14.945
7. Milioni dott. Francesco . . . . . . » 14.672
8. Piccarreta dott. Pasquale . . . . . » 13.325

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(3114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, relativo ai benefici concessi a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la nota n. 43767 6797 in data 10 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato stabilito che i posti riservati alle donne devono essere commisurati al numero totale dei posti originariamente messi a concorso e che pertanto possono essere conferiti alle donne stesse numero cinque posti;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX debitamente registrato alla Corte dei conti con il quale fu indetto un concorso per esami a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con lo stesso decreto Ministeriale suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, indetto con decreto Ministeriale del 5 maggio 1941-XIX.

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Messina Antonio	7,750	8,250	16
2. Liberio Michele, coniugato	7,600	8	15,600
3. Caruso Vugo	7,150	8,350	15,500
4. Ciulla Gerlando	7,400	8,050	15,450
5. Battistoni Maria, coniugata	8	7,400	15,400
6. Ciaccio Umberto	7	8,300	15,300
7. De Benedictis Michele	7,750	7,450	15,200
8. De Santis Loreta	7,875	7,300	15,175
9 Venarucci Claudio	7	8,100	15,100
10 Cioffi Maria	8	7,050	15,050
11 Rajani Luigi	7,875	7	14,875
12 Nettuno Concetta	7,750	7,120	14,870
13. Danella Aurelio Ermete	7,125	7,650	14,775
14. Leggi Amedeo coniugato ex combattente	7,250	7,510	14,760
15. Sargenti Renato	7,475	,275	14,750
16. Di Bonifazio Giuseppina	7,375	7,345	14,720
17. Nardella Antonio	7,050	7,665	14,715
18. Paolicelli Cosetta Vittoria.	7,750	6,962	14,712
19. Lattarulo Oronzo	7	7,710	14,710
20. Drago Augusta Maria.	7,250	7,456	14,706
21. Felici Aldo	7,250	7,455	14,705
22. Nunziata Michele	7,200	7,500	14,700
23. Chelli Armando	7,250	7,425	14,675
24. Frangipani Carlo, combattente	7,700	6,950	14,650
25. Paci Simonetto	7,125	7,450	14,575
26. De Bellis Gerardo	7,250	7,300	14,550
27. Melillo Elena	7,750	6,700	14,450
28. Destino Giuseppe	7,250	7,150	14,400
29 Anselmo Giovanni B., orfano di guerra	7	7,350	14,350
30. Leone Pasquale	7	7,300	14,300
31. Rosati Otello	7	7,250	14,250
32. Amidei Smeraldo	7,350	6,850	14,200
33. Faccini Giovanni	7,050	7,100	14,150
34. Pirro Francesco, combattente ed orfano di guerra	8,125	6	14,125
35. De Masellis Corrado	7,100	7	14,100
36. Rosso Renzo	7,050	7,025	14,075
37. Fiorito Angelo, combattente e coniugato	7	7,050	14,050
38. Barbagallo Carmelo	7	7	14
39 Mertoli Antonino	7,350	6,550	13,900
40. De Bello Francesco	7,250	6	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Messina Antonio
2. Liberio Michele, coniugato
3. Caruso Vugo
4. Ciulla Gerlando
5. Battistoni Maria, coniugata
6. Ciaccio Umberto
7. De Benedictis Michele
8. De Santis Loreta
9. Venarucci Claudio
10. Cioffi Maria
11. Rajani Luigi
12. Nettuno Concetta
13. Danella Aurelio Ermete
14. Leggi Amedeo, ex combattente e coniugato
15. Sargenti Renato
16. Di Bonifazio Giuseppina
17. Nardella Antonio
18. Lattarulo Oronzo
19. Felici Aldo
20. Nunziata Michele
21. Chelli Armando
22. Frangipani Carlo, combattente
23. Anselmo Giovanni Battista, orfano di guerra
24. Pirro Francesco, combattente orfano di guerra
25. Fiorito Angelo, combattente, coniugato

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Paolicelli Cosetta Vittoria
2. Drago Augusta Maria
3. Paci Simonetto
4. De Bellis Gerardo
5. Melillo Elena
6. Destino Giuseppe
7. Leone Pasquale
8. Rosati Otello
9. Amidei Smeraldo
10. Faccini Giovanni
11. De Masellis Corrado
12. Rosso Renzo
13. Barbagallo Carmelo
14. Mertoli Antonino
15. De Bello Francesco

Roma, addì 28 luglio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(3116)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.